

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 231 del 12.10.2022.

OGGETTO: Liquidazione indennità ferie maturate e non godute a fine rapporto di lavoro del dipendente Sig.ra [REDACTED].-

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici (12) del mese di ottobre (10) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig. Monaco Maurizio in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista delibera 125 del 29.06.2022 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro con la dipendente Sig.ra [REDACTED];

Considerato che la stessa, inquadrata al parametro A184 (ex 7^a f.f. – livello 1°), non ha potuto fruire delle ferie maturate in considerazione della sovrapposizione dello stato di malattia intervenuto nell'ultimo mese di lavoro;

Preso atto che alla data di cessazione del rapporto di lavoro risultano n. 18 giorni di ferie maturate nel 2022 e non godute dalla ex dipendente [REDACTED];

Richiamate

- la sentenza n. 21028 della Cassazione civile, sez. lavoro, del 27/11/2012 che recita *“in base all'art. 2109, secondo comma, cod. civ. l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la*

relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; Cass. 18 giugno 1988, n. 4198; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9797)”.

- la sentenza della Corte di Cassazione n. 19713 del 22 luglio 2019, con la quale la Corte, uniformandosi a giurisprudenza di legittimità esistente in materia (cfr. Cass. n. 1232/2015; Cass. n. 8915/2014), ha specificato che l'indennità sostitutiva del riposo settimanale e quella delle ferie non godute sono soggette a tassazione a norma degli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) (ri)affermando il principio che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute concorre alla formazione della base imponibile;

Ritenuto di dover corrispondere alla ex dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute quantificata in € 2.547,75 al lordo delle ritenute di legge a carico del lavoratore;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022 e la successiva Delibera Commissariale n. 45 del 27.09.2022 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2022;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare alla ex dipendente ██████████ la somma di € ██████████, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla legge a carico del lavoratore, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
3. di prendere atto che la suddetta liquidazione trova imputazione Capitolo 10 “Retribuzione al personale in servizio o comando” del bilancio 2022, nonché su rispettivi capitoli relativi agli oneri riflessi;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to Sig. Monaco Maurizio

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Stefano Tenaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 13.10.2022.

Chieti, lì 14.10.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci